

Prot.:777265/RU

Roma, 22 dicembre 2023

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE

VISTO il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, recante “*Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative*”;

VISTO l'articolo 39-bis del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, il quale definisce i prodotti dei tabacchi lavorati sottoposti ad accise;

VISTO l'articolo 39-ter del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, il quale definisce i prodotti assimilati ai tabacchi lavorati sottoposti ad accise;

VISTO l'articolo 39-duodecies del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, il quale stabilisce che la circolazione dei tabacchi lavorati è legittimata dall'applicazione, sui singoli condizionamenti, di appositi contrassegni di legittimazione messi a disposizione del depositario autorizzato e del venditore di cui all'articolo 10-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 504 del 1995, stabiliti in un altro Stato membro, con le stesse modalità previste per il depositario nazionale, tramite il proprio rappresentante fiscale, avente sede nel territorio dello Stato, designato dai medesimi soggetti e preventivamente autorizzato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli;

VISTO l'articolo 62-quater, comma 2, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, il quale stabilisce che la commercializzazione dei prodotti di cui al comma 1-bis del medesimo articolo è assoggettata alla preventiva autorizzazione da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli nei confronti di soggetti che siano in possesso dei medesimi requisiti stabiliti, per la gestione dei depositi fiscali di tabacchi lavorati, dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 22 febbraio 1999, n. 67;

VISTO l'articolo 62-quater, commi 3-bis e 3-ter, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, ove si prevede, rispettivamente, che la circolazione dei prodotti da inalazione senza combustione, costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, è legittimata dall'applicazione, sui singoli condizionamenti, di appositi contrassegni di legittimazione e che, con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, sono stabilite le modalità per l'approvvigionamento dei contrassegni di legittimazione, nonché le relative regole tecniche e le ulteriori disposizioni attuative;

VISTO l'articolo 62-quater.1, comma 2, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, il quale dispone che sono obbligati al pagamento dell'imposta:

- a) il fabbricante, per i prodotti di cui al comma 1 ottenuti nel territorio nazionale;
- b) l'importatore, per i prodotti di cui al medesimo comma 1 provenienti da Paesi terzi;



ADM

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

c) il soggetto cedente, che adempie al medesimo pagamento e agli obblighi previsti dal presente articolo per il tramite di un rappresentante fiscale avente sede nel territorio nazionale autorizzato ai sensi del comma 4, per i prodotti di cui al comma 1 provenienti da un altro Stato dell'Unione europea;

c-bis) il soggetto avente sede nel territorio nazionale, autorizzato ai sensi del comma 4-bis ad effettuare l'immissione in consumo dei prodotti di cui al comma 1 provenienti da uno Stato dell'Unione europea;

VISTO l'articolo 62-quater.1, comma 10, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, il quale stabilisce che la circolazione dei prodotti diversi dai tabacchi lavorati sottoposti ad accisa, contenenti nicotina e preparati allo scopo di consentire, senza combustione e senza inalazione, l'assorbimento di tale sostanza da parte dell'organismo, anche mediante involucri funzionali al loro consumo, è legittimata dall'applicazione, sui singoli condizionamenti, di appositi contrassegni di legittimazione e che con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabilite le modalità per l'approvvigionamento degli stessi contrassegni;

VISTO il decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6, recante *“Recepimento della direttiva 2014/40/UE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE”*;

VISTO, in particolare, l'articolo 17 del decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6, il quale dispone che, oltre all'identificativo univoco, tutte le confezioni unitarie dei prodotti del tabacco immesse sul mercato, dal 20 maggio 2019 per le sigarette e per il tabacco da arrotolare e dal 20 maggio 2024 per i prodotti del tabacco diversi dalle sigarette e dal tabacco da arrotolare, recano un elemento di sicurezza antimanomissione, composto di elementi visibili e invisibili, e che i contrassegni di legittimazione possono essere utilizzati come caratteristica di sicurezza;

VISTO l'articolo 2, comma 10-bis, della legge 13 luglio 1966, n. 559, il quale, in materia di requisiti delle carte valori, dispone che essi: *“a) sono destinati ad attestare il rilascio, da parte dello Stato o di altre pubbliche amministrazioni, di autorizzazioni, certificazioni, abilitazioni, documenti di identità e riconoscimento, ricevute di introiti, ovvero ad assumere un valore fiduciario e di tutela della fede pubblica in seguito alla loro emissione o alle scritturazioni su di essi effettuate; b) sono realizzati con tecniche di sicurezza o con impiego di carte filigranate o similari o di altri materiali di sicurezza ovvero con elementi o sistemi magnetici ed elettronici in grado, unitamente alle relative infrastrutture, di assicurare un'idonea protezione dalle contraffazioni e dalle falsificazioni”*;

VISTO l'articolo 4, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il quale, in materia di istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, dispone che: *“... Non sono invece considerate attività commerciali: le operazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, dalle province, dai comuni e dagli altri enti di diritto pubblico nell'ambito di attività di pubblica autorità...”*;

VISTA la determinazione direttoriale del 28 agosto 2018, prot. n. 148517/RU, concernente le dimensioni, le caratteristiche, le modalità di approvvigionamento e i prezzi dei contrassegni di legittimazione dei tabacchi lavorati;

VISTA la determinazione direttoriale del 29 marzo 2021, prot. n. 93445/RU, concernente le dimensioni, le caratteristiche, le modalità di approvvigionamento e i prezzi dei contrassegni di legittimazione dei prodotti da inalazione senza combustione, costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina;

VISTO in particolare, l'articolo 2, comma 1, della citata determinazione direttoriale del 29 marzo 2021, prot. n. 93445/RU, il quale prevede che, per ottenere i contrassegni di legittimazione, i soggetti autorizzati di cui all'articolo 62-quater, comma 2, del decreto legislativo n. 504 del 1995, nonché i rappresentanti fiscali - nominati da soggetti che fabbricano o detengono i prodotti liquidi da inalazione in uno dei Paesi membri dell'Unione europea ovvero in un Paese terzo e che forniscono i prodotti stessi destinati alla vendita al pubblico nel territorio dello Stato - inoltrano apposita richiesta all'Agenzia;

VISTA la determinazione direttoriale dell'11 novembre 2022, prot. n. 510819/RU, concernente le dimensioni, le caratteristiche, le modalità di approvvigionamento e i prezzi dei contrassegni di legittimazione dei prodotti diversi dai tabacchi lavorati sottoposti ad accisa, contenenti nicotina e preparati allo scopo di consentire, senza combustione e senza inalazione, l'assorbimento di tale sostanza da parte dell'organismo, anche mediante involucri funzionali al loro consumo;

VISTO in particolare, l'articolo 2, comma 1, della citata determinazione direttoriale dell'11 novembre 2022, prot. n. 510819/RU, il quale stabilisce che, per ottenere i contrassegni di legittimazione, i soggetti obbligati di cui all'articolo 62-quater.1, del decreto legislativo n. 504 del 1995, inoltrano apposita richiesta all'Agenzia;

VISTO in particolare, l'articolo 2, comma 8, della determinazione direttoriale del 29 marzo 2021, prot. n. 93445/RU, e l'articolo 2, comma 8, della determinazione direttoriale dell'11 novembre 2022, prot. n. 510819/RU, con cui è stato determinato che con provvedimento di questa Agenzia può essere disposto l'utilizzo di procedure informatizzate, da parte dei soggetti obbligati, per la richiesta e la rendicontazione dei contrassegni di legittimazione;

CONSIDERATA la necessità di migliorare la qualità dei servizi offerti agli operatori economici attraverso il potenziamento dei servizi telematici, con particolare riguardo alle forme di pagamento elettronico, alla riduzione dei tempi di risposta alle istanze, nonché alle modalità di rilascio delle autorizzazioni;

CONSIDERATA l'esigenza di rideterminare le modalità di pagamento dei contrassegni di legittimazione, al fine di assicurare una più celere trattazione delle richieste di acquisto degli stessi da parte degli operatori economici, razionalizzando altresì la gestione e la contabilizzazione dei pagamenti;

RITENUTO, quindi, necessario informatizzare il procedimento di richiesta di fornitura, trasferimento, rendicontazione, autorizzazione e rilascio dei contrassegni di legittimazione, al fine di raggiungere elevati standard di semplificazione procedurale e di controllo;

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA DETERMINA

ARTICOLO 1

1. La richiesta per la fornitura di contrassegni di legittimazione è effettuata tramite specifica procedura informatizzata, denominata “*Gestione Contrassegni*”, all'interno del sistema SETT (Sistema europeo per il tracciamento dei prodotti del tabacco), previa registrazione delle credenziali sul sito web dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da parte dei soggetti di cui all'articolo 39-duodecies, comma 3, del decreto legislativo n. 504 del 1995, di cui all'articolo 2, comma 1, della determinazione direttoriale del 29 marzo 2021, prot. n. 93445/RU, e di cui all'articolo 2, comma 1, della determinazione direttoriale dell'11 novembre 2022, prot. n. 510819/RU.
2. I soggetti di cui al comma 1 trasmettono la richiesta telematica per la fornitura di contrassegni di legittimazione, indicando le informazioni che seguono:
 - formato e dimensioni contrassegni;
 - numero di scatole richiesto;
 - indirizzo dell'impianto di destinazione dei contrassegni;
 - vettore incaricato alla spedizione.

ARTICOLO 2

1. Il pagamento delle somme dovute per la fornitura di contrassegni di legittimazione può essere effettuato sia mediante il sistema PagoPA, sia tramite il modello “*F24 Accise*”.
2. Il pagamento tramite il sistema PagoPA può essere effettuato mediante:
 - il portale “*Opera*” dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli;
 - i canali telematici CBILL e PagoPA delle banche;
 - il portale del sistema “*PagoPA*” al link <https://www.pagopa.gov.it/>
3. Il pagamento tramite il modello “*F24 Accise*” si esegue utilizzando il codice tributo specifico per ogni tipologia di prodotto:
 - codice “2856” per i prodotti dei tabacchi lavorati;
 - codice “5479” per i prodotti da inalazione senza combustione, costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina;
 - codice “5481” per i prodotti diversi dai tabacchi lavorati sottoposti ad accisa, contenenti nicotina e preparati allo scopo di consentire, senza combustione e senza inalazione,

l'assorbimento di tale sostanza da parte dell'organismo, anche mediante involucri funzionali al loro consumo.

4. Il versamento dell'importo dovuto, secondo le modalità di cui al comma 1, deve essere effettuato anticipatamente rispetto alla richiesta di fornitura di contrassegni ed è presupposto per l'autorizzazione al ritiro degli stessi.
5. Il costo dei contrassegni di legittimazione non è assoggettato all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

ARTICOLO 3

1. La richiesta di trasferimento dei contrassegni di legittimazione, per motivi di lavorazione, è compilata telematicamente tramite procedura "*Gestione Contrassegni*", indicando le informazioni che seguono:
 - numero di contrassegni per ciascuna tipologia di contrassegno;
 - formato e dimensioni dei contrassegni;
 - luogo di partenza dei contrassegni;
 - luogo di destinazione dei contrassegni;
 - vettore incaricato alla spedizione.

ARTICOLO 4

1. Il ritiro dei contrassegni di legittimazione deve essere preventivamente concordato con il Deposito di stoccaggio dell'Agenzia sito in Benevento.
2. Al fine di accedere al Deposito di stoccaggio dell'Agenzia sito in Benevento, per il ritiro dei contrassegni, il soggetto incaricato deve presentare copia dell'autorizzazione rilasciata dall'Agenzia tramite l'applicativo "*Gestione contrassegni*".

ARTICOLO 5

1. Dopo aver effettuato il ritiro dei contrassegni di legittimazione, e fino all'esaurimento degli stessi, i soggetti richiedenti sono tenuti a compilare mensilmente, entro il mese successivo a quello di riferimento, il modulo telematico di rendicontazione, relativamente a ciascuna richiesta autorizzata tramite la procedura "*Gestione Contrassegni*".

ARTICOLO 6

1. Le disposizioni della presente determinazione si applicano a decorrere dall'8 gennaio 2024.

ARTICOLO 7

Alla data di entrata in vigore del presente atto sono abrogati:

- l'articolo 2, della determinazione direttoriale del 28 agosto 2018, prot. n. 148517/RU;
- i commi 2 e 3 dell'articolo 2 della determinazione direttoriale del 29 marzo 2021, prot. n. 93445/RU;
- i commi 2 e 3 dell'articolo 2 della determinazione direttoriale del 11 novembre 2022, prot. n. 510819/RU.

oooooooooooooooo

Del provvedimento si darà pubblicazione sul sito dell'Agencia a norma e ad ogni effetto di legge.

Cons. Roberto Alesse